



Comune di Sarcedo

Provincia di Vicenza

**Regolamento per lo svolgimento
dei referendum comunali**

*Approvato con delibera
Consiglio Com. le 44
dell' 11.11. 2013*

SOMMARIO

Art. 1 – Istituzione.	3
Art. 2 – Potere d’iniziativa.	3
Art. 3 – Materie non oggetto di Referendum.....	3
Art. 4 – Promozione del Referendum.....	3
Art. 5 – Raccolta delle firme.	3
Art. 6 – Autenticazione delle firme.....	4
Art. 7 – Presentazione delle proposte di Referendum.....	4
Art. 8 – Indizione.	4
Art. 9 – Disciplina della propaganda a mezzo manifesti.....	5
Art. 10 – Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni.....	5
Art. 11 – Ufficio comunale per il Referendum.....	5
Art. 12 – Uffici elettorali di sezione (seggio).	6
Art. 13 – Operazioni di voto e scrutinio.....	7
Art. 14 – Proclamazione dei risultati.	7
Art. 15 – Esito ed effetti del Referendum.....	8
Art. 16 – Spese.....	8
Art. 17 – Norma di rinvio.	8

Art. 1 - Istituzione.

1. Il presente regolamento disciplina i Referendum comunali, istituiti dall'art. 17 dello Statuto comunale, ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (d'ora in avanti anche "d.lgs. 267/2000").

Art. 2 - Potere d'iniziativa.

1. La proposta d'indizione del Referendum è avanzata:
 - a). dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
 - b). da almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune la cui richiesta sia sottoscritta da almeno il 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, con firme autenticate nelle forme di legge.

Art. 3 - Materie non oggetto di Referendum.

1. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie elencate dall'art. 17, comma 3, dello Statuto comunale.

Art. 4 - Promozione del Referendum.

1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che intendono promuovere un Referendum costituiscono, in numero non inferiore a dieci, il Comitato promotore e debbono presentarsi al Segretario comunale per sottoscrivere e depositare apposita istanza contenente le generalità complete dei sottoscrittori, indirizzata al Sindaco, o muniti dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune o con l'indicazione del numero della tessera elettorale. I promotori eleggono domicilio in Sarcedo e designano almeno uno di essi quale referente, indicandone sia i recapiti telefonici sia l'indirizzo di posta elettronica. Tutte le comunicazioni relative al referendum saranno inviate esclusivamente al referente, come indicato dal Comitato, ai relativi recapiti. La mancanza dell'indicazione del referente e dei relativi recapiti, nei termini di cui in precedenza, determina l'impossibilità per il Comune di inviare qualsiasi comunicazione al Comitato.
2. Il Segretario comunale, entro massimo trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ne verifica la legittimità e ne dichiara l'ammissibilità o meno.
3. L'istanza, in carta libera, deve contenere, in termini esatti, la proposta che si intende sottoporre al Referendum e deve essere articolata in modo breve e chiaro tale da determinare la volontà univoca dei votanti.
4. Le proposte d'indizione di Referendum consultivo o propositivo da parte del Consiglio comunale devono possedere i medesimi requisiti di cui al precedente comma 3.

Art. 5 - Raccolta delle firme.

1. La raccolta delle firme è effettuata su fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con il quesito referendario che s'intende sottoporre alla votazione popolare, il tutto a cura del comitato promotore.
2. Prima della raccolta delle sottoscrizioni, i fogli di cui al comma 1 sono presentati dai promotori al Segretario comunale (o suo delegato) affinché vengano vidimati, apponendo su ogni foglio il timbro, la data e la propria firma. I predetti fogli sono restituiti ai promotori entro due giorni dalla presentazione.

3. La raccolta delle firme su fogli non preventivamente vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.

Art. 6 - Autenticazione delle firme.

1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo 5, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, documento di identificazione.
2. La firma deve essere autenticata, nelle forme di legge, dai soggetti legislativamente stabiliti per il Referendum nazionale.
3. L'Amministrazione comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

Art. 7 - Presentazione delle proposte di Referendum.

1. La richiesta d'indizione del Referendum che trasmette tutti i fogli di cui all'art. 5 recanti una o più firme deve essere presentata all'ufficio segreteria entro 70 giorni dalla comunicazione, da parte del Sindaco, della decisione di ammissibilità.
2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte del Segretario comunale o suo delegato.
3. I plichi contenenti le firme sono verificati a cura dell'ufficio segreteria, prima dell'inoltro al Segretario comunale per gli adempimenti di cui al successivo comma.
4. Il Segretario comunale provvede a verificare la regolarità della raccolta firme, il numero e l'attestazione di autenticità delle sottoscrizioni.
5. Dell'esito della verifica dà comunicazione in tempi brevi al Sindaco.

Art. 8 - Indizione.

1. Il Sindaco indice il Referendum che deve svolgersi nei termini previsti dallo Statuto.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato qualora nel medesimo periodo siano previste altre consultazioni elettorali. In ogni caso la consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
3. In particolare, non può essere effettuato il Referendum:
 - nei due mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per le elezioni politiche, europee, regionali, amministrative e per altri Referendum di carattere nazionale o regionale. Qualora fossero già stati indetti Referendum comunali ricadenti nel periodo suddetto, questi verranno sospesi con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva;
 - nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 1° settembre;
 - in caso di anticipato scioglimento del Consiglio nel periodo intercorrente tra la pubblicazione d'indizione dei comizi elettorali e i 60 giorni successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale.
4. La consultazione referendaria avviene una volta all'anno.
5. È consentito lo svolgimento al massimo di tre Referendum per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più Referendum vengono indetti secondo la data di presentazione o di esecutività dell'atto, secondo che trattasi di Referendum di iniziativa popolare o proposti dal Consiglio Comunale.
6. Il Sindaco comunica l'indizione del Referendum mediante pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio del Comune e mediante manifesti da affiggersi almeno 30 giorni prima della data della consultazione referendaria.

Art. 9 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti.

1. L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte degli aventi diritto, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune.
2. La Giunta Comunale, entro il 35° giorno antecedente a quello della votazione, stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria, utilizzando, in tutto o in parte, il materiale (tabelloni) impiegato in occasione dei referendum nazionali. Se possibile, gli spazi sono situati dove normalmente sono ubicati quelli in occasione relativi alle consultazioni referendarie nazionali, fermo restando che la giunta comunale ha sempre il diritto di stabilire un numero minore e/o una diversa ubicazione.
3. Gli spazi di cui ai precedenti commi sono assegnati in misura e dimensioni uguali a coloro i quali sono favorevoli al quesito referendario (o ai quesiti) ed a coloro i quali sono contrari al quesito medesimo (o ai quesiti) in modo tale da garantire parità di spazi di affissione tra i favorevoli ed i contrari al quesito (o ai quesiti) indipendentemente dal loro numero o dagli schieramenti politici o civili, ecc..
4. Hanno diritto di accedere agli appositi spazi per l'affissione di quanto previsto ai precedenti commi, solamente il Comitato promotore referendario ed i gruppi presenti in consiglio comunale, senza necessità di apposita domanda. Laddove vi siano più comitati, questi sono considerati come gruppo unico.
5. Possono essere consentite affissioni di propaganda anche a soggetti non aventi titolo (cd. "fiancheggiatori") negli spazi e nei limiti previsti nel presente articolo. Coloro i quali intendono avvalersi di tale possibilità devono presentare, in Comune, apposita istanza che:
 - deve pervenire entro il 35° giorno antecedente a quello della votazione;
 - deve essere comprensiva - anche con una nota separata, purché ivi allegata - dell'autorizzazione (o nulla-osta) all'affissione rilasciata da almeno uno dei soggetti aventi diritto, indicati al precedente comma; nel caso in cui l'autorizzazione sia rilasciata dal Comitato, la stessa dovrà essere sottoscritta dal referente; nel caso in cui sia rilasciata da uno dei gruppi consiliari, l'autorizzazione dovrà essere sottoscritta dal rispettivo capogruppo.
6. Entro il 30° giorno antecedente a quello della votazione, il Sindaco comunica ai soggetti di cui ai commi precedenti gli spazi per le affissioni e la loro ubicazione.
7. La propaganda relativa ai Referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione fino alla mezzanotte del secondo giorno antecedente.

Art. 10 - Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni.

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1956 n. 212 (nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975 n. 130) le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati s'intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed al comitato promotore del Referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della menzionata legge 4 aprile 1956 n. 212.

Art. 11 - Ufficio comunale per il Referendum.

1. Entro dieci giorni dalla data d'indizione del Referendum il Sindaco nomina i componenti dell'Ufficio comunale per il Referendum di norma nelle persone del Segretario comunale,

o suo delegato, del Responsabile del settore servizi demografici e di un dipendente dei servizi demografici.

2. L'ufficio comunale per il Referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie e di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio avvalendosi degli altri uffici comunali per quanto di competenza.

Art. 12 – Uffici elettorali di sezione (seggio).

1. Al fine di contemperare il diritto dei cittadini con il necessario contenimento della spesa pubblica comunale, il Sindaco può stabilire, di volta in volta, sia un numero di sezioni minore da quello normalmente prescritto per le consultazioni elettorali europee, politiche, amministrative o referendari, nazionali o regionali, secondo un razionale criterio di accorpamento, sia una diversa ubicazione rispetto alle tradizionali sedi, cercando, comunque, di confermare la tradizionale dislocazione territoriale.
2. Ogni ufficio elettorale di sezione (seggio) è composto da un presidente, da due scrutatori e da un segretario nominato dal Presidente. Gli scrutatori sono scelti, mediante sorteggio tra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente che abbiano svolto analogo compito in almeno una consultazione elettorale (europea, nazionale, regionale o locale) o referendaria nazionale nel corso dei quattro anni antecedenti a quello di svolgimento della consultazione referendaria comunale.
3. Ciascun Presidente di sezione (seggio) comunica tempestivamente in Comune – e comunque almeno quattro giorni prima di quello della votazione – le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza) del segretario da lui nominato. Il segretario è scelto fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sarcedo in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.
4. Gli scrutatori sono sorteggiati in numero pari a quello occorrente. Analogamente si provvede – sempre tramite apposito sorteggio effettuato ai sensi dei commi precedenti – alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi per sostituire gli scrutatori nominati a norma del periodo precedente, in caso di eventuale rinuncia o impedimento.
5. Il sorteggio viene effettuato tra il 20° e il 25° giorno antecedente la consultazione. Il sorteggio viene effettuato dai componenti dell'Ufficio comunale per il Referendum affiancati da un rappresentante designato dal comitato promotore, che agisce solamente quale osservatore. Al Comitato promotore viene inviata la comunicazione relativa alla data, al luogo ed all'ora del sorteggio almeno il secondo giorno antecedente a quello stabilito. Nel caso in cui il rappresentante del comitato non sia presente, per qualsiasi fatto, nel giorno, luogo ed ora stabiliti, si procede comunque al sorteggio. Del sorteggio, pubblico, viene dato avviso all'Albo pretorio del Comune entro il secondo giorno antecedente.
6. La procedura di cui sopra è seguita anche per l'individuazione dei Presidenti di sezione (seggio).
7. L'Ufficio comunale per il Referendum comunica l'esito dei sorteggi al Sindaco affinché quest'ultimo provveda alla nomina dei Presidenti e degli scrutatori, inviando poi idonea comunicazione agli interessati entro il 10° giorno antecedente a quello della votazione.
8. Il compenso dovuto ai componenti di seggio è definito tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, ridotto al 60% atteso il minore impegno temporale richiesto.

9. Trattandosi di referendum comunale, non si applicano i benefici previsti dall'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361.

Art. 13 - Operazioni di voto e scrutinio.

1. L'insediamento del seggio deve avvenire entro le ore 08:00 del giorno fissato per lo svolgimento del Referendum, in tempi congrui per l'espletamento delle operazioni preliminari.
2. Al fine di contemperare il diritto dei cittadini con il necessario contenimento della spesa pubblica comunale, le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata, preferibilmente di domenica, ininterrottamente dalle ore 09:00 alle ore 21:00. Gli elettori che si troveranno nel seggio alla scadenza dell'orario stabilito saranno ammessi a votare.
3. L'accertamento della legittimazione degli elettori al voto avviene in base alle liste elettorali consegnate al presidente dell'ufficio elettorale di sezione.
4. Per la validità delle operazioni è indispensabile la contemporanea presenza di almeno due componenti il seggio.
5. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno della consultazione referendaria.
6. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto personale, diretto, libero e segreto.
7. La comunicazione con l'indicazione del seggio o dei seggi referendari dove gli aventi diritto possono votare è resa nota mediante l'affissione nelle bacheche comunali e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di apposti avvisi.
8. Il voto è espresso attraverso una scheda in cui è stampato integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su più quesiti referendari le schede devono essere di colore diverso. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui scelta.
9. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad oltranza.
10. In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei Referendum.
11. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del seggio e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'ufficio comunale per il Referendum.
12. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi rappresentati in Consiglio Comunale designati dal rispettivo capogruppo e un rappresentante del Comitato promotore. L'atto di designazione dovrà pervenire in Comune, presso l'Ufficio comunale per il Referendum entro le ore 12:00 del terzo giorno antecedente a quello della consultazione.
13. I rappresentanti hanno le stesse competenze e funzioni previste per i rappresentanti di lista nelle consultazioni amministrative comunali.

Art. 14 - Proclamazione dei risultati.

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi elettorali del Comune interessati alla consultazione, l'Ufficio comunale per il Referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi.

2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto un verbale che resta depositato presso la Segreteria Comunale ed è trasmesso in copia al Sindaco.
3. L'Ufficio comunale per il Referendum giudica della fondatezza dei reclami e proclama il risultato della consultazione.

Art. 15 - Esito ed effetti del Referendum.

1. Come previsto dal comma 11 dell'art. 17 dello Statuto, la consultazione referendaria è valida se partecipa al voto la metà più uno degli iscritti alle liste elettorali. La proposta referendaria s'intende approvata laddove abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi con esclusione delle schede nulle e delle schede bianche.
2. L'organo comunale competente, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti per l'attuazione dell'esito della consultazione.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato dall'organo competente con adeguata motivazione e a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 16 - Spese.

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai Referendum e per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali fanno carico al Comune.

Art. 17 - Norma di rinvio.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni emanate dalla Giunta comunale, dal Sindaco o dagli uffici, ciascuno per quanto di competenza.
